



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 16/01/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 8/3/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 19/8/2015, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, di € 1.271,61, di cui € 612,25 a titolo di commissioni accessorie, € 230,42 a titolo di "istruttoria erogazione" nonché € 428,94 a titolo di premio assicurativo non goduto.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- di aver provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito nella misura di € 2.619,34;
- l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, dato che la cliente avrebbe già proposto reclamo e successivo ricorso ABF per il tramite di altro legale rappresentante domandando proprio il rimborso di tali commissioni, richiesta che è stata peraltro respinta con decisione n. 13966/2017 del Collegio di Napoli;
- ad ogni modo, la natura *up-front* delle suddette "commissioni accessorie";
- la natura, del pari, *up-front* delle "spese fisse contrattuali", volte a remunerare attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto e relative all'istruttoria del rapporto contrattuale;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver proceduto, a seguito di reclamo, al rimborso della quota parte del premio assicurativo non goduto per un importo di € 97,77 (al netto di € 276,88 già rimborsati dalla compagnia assicurativa) e di corrispondere inoltre, in sede di controdeduzioni, l'ulteriore importo di € 74,30 di cui € 54,30 a titolo di integrazione del rimborso del premio assicurativo non goduto ed € 20,00 a titolo di contributo per la presentazione del ricorso dinanzi all'ABF.

Chiede, pertanto:

- in via pregiudiziale, di dichiarare irricevibile il ricorso in merito alla ripetizione della quota parte delle commissioni accessorie per violazione del divieto di *bis in idem*;
- il rigetto del ricorso in ordine al rimborso delle spese fisse contrattuali;
- di dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo;
- il rigetto di ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ordine alla eccepita violazione del *ne bis in idem* si rileva che la pronuncia segnalata dall'intermediario (n. 13966/2017 del Collegio di Napoli) è stata assunta nei confronti della medesima ricorrente ed ha ad oggetto il medesimo contratto (cfr. ricorso prot. n. 747327/2016).

Il precedente ricorso aveva ad oggetto la sola richiesta di restituzione delle commissioni accessorie non maturate e si concludeva con il rigetto della doglianza. L'attuale contenzioso ripropone la domanda ed amplia il *thema decidendum* per ricomprendere anche spese fisse contrattuali e gli oneri assicurativi.

In merito, il Collegio osserva che è orientamento pacifico dei Collegi quello secondo cui occorre escludere che le parti possano, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa per un secondo giudizio (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 3962 del 23/11/2012). Pertanto l'eccezione dell'intermediario va accolta limitatamente alla domanda di restituzione delle commissioni accessorie secondo il criterio *pro rata temporis*.

In linea con gli orientamenti richiamati in principio, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le spese fisse contrattuali applicate dall'intermediario abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Esse pertanto vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla retrocessione dell'importo di € 164,56.

Non vi è luogo a provvedere in ordine agli oneri assicurativi che risultano essere stati già rimborsati per l'importo di € 428,95.

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 164,56.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 164,56.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS